

Repertorio n.19619

Raccolta n. 8438 =====

===== COSTITUZIONE DI CONSORZIO =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilauno =====

Il giorno ventisette del mese di Marzo =====

===== (27.3.2001) =====

In Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, presso la Casa Comunale. =====

Innanzi a me Dottor Enrica Lupo, Notaio in Monreale, iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Palermo, esclusa l'assistenza dei testimoni perchè
le parti d'accordo tra loro e con il mio consenso vi rinunziano =====

===== SONO PRESENTI I SIGNORI =====

1°)- Dottor ROSSI Francesco, agronomo, nato a Palermo il 26 Gennaio 1954,
il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e
come tale legale rappresentante della Società a responsabilità limitata
denominata "PRODOTTI DEL MEDITERRANEO S.R.L." o in sigla "PROMED
S.R.L." con sede in Mazara del Vallo (TP) Via A. Toscanini n.6, presso la
quale è domiciliato per la carica, società con il capitale sociale di lire
20.000.000 (ventimilioni) interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese di Trapani al numero di iscrizione e codice fiscale n.01876530815;

2°)- SCAMARDO Mario, imprenditore, nato a San Cipirello il 22 Giugno
1946, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della
società cooperativa a responsabilità limitata "CASTEL DI MARANFUSA" con
sede in San Cipirello Contrada Piano Piraino, presso la quale è domiciliato
per la carica, società iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo con il

Registrato a Palermo
il 6-3-2001
al n. 11370/1A

2

numero di iscrizione e codice fiscale 00118130822, a quanto infra autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2001, delibera che in copia da me autenticata in data odierna al presente atto si allega sotto la lettera "A"; =====

3°)- SIMONETTI Domenico, imprenditore, nato a Palermo il 20 Ottobre 1977, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA AGRICOLA PIETRALUNGA" Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Cipirello Via Leone n.20, presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale 00762530822, a quanto infra autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Febbraio 2001 delibera che in copia da me autenticata in data odierna al presente atto si allega sotto la lettera "B"; ===

4°)- Inzirillo Antonino, impiegato, nato a San Cipirello il 16 Giugno 1958, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "Cantina Sociale dell'Alto Belice" con sede in San Cipirello Viale Enrico Berlinguer n.2, presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta nel Registro delle Imprese con il numero di iscrizione e codice fiscale 00690650825, a quanto infra autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 Febbrbaio 2001 delibera che in copia da me autenticata in data odierna al presente atto si allega sotto la lettera "C"; =====

3

5°)- SACCO Francesco, imprenditore agricolo, nato a Palermo il 14 Maggio 1947 il quale interviene al presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata "FATTORIE AZZOLINO S.r.l." con sede legale in Camporeale (PA), Contrada Azzolino ricadente nel territorio Comunale di Monreale (PA) e sede amministrativa ed operativa in Nomi (Tn) Via Roma n.1, domiciliato per la carica in Camporeale Contrada Azzolino, società con il capitale di lire 193.627.000 (centonovantatremilioniseicentoventisettemila) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese con il numero di iscrizione e codice fiscale 04780500825, a quanto infra autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 Febbraio 2001, delibera che in copia autenticata dal Notaio Santo Bonfiglio di Rovereto in data 26 Febbraio 2001 al presente atto si allega sotto la lettera "D"; =====

6°)- POLLARA Giuseppe, imprenditore, nato a Corleone il 7 Giugno 1955, il quale interviene al presente atto nella qualità di socio accomandatario gerente e come tale legale rappresentante della Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "AZIENDE AGRICOLE POLLARA di GIUSEPPE POLLARA E c. S.A.S." con sede in Monreale, Contrada Malvello Strada Provinciale 4 bis Km.2, presso la quale è domiciliato per la carica, società con il capitale sociale di lire 1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni) interamente versato iscritta nel registro delle imprese con il numero di iscrizione e codice fiscale n.00806980827; =====

7°)- TAMBURELLO Mirella, imprenditrice, nata a Poggioreale il 3 Agosto 1955, la quale interviene al presente atto nella qualità di socio


amministratore e come tale legale rappresentante della società semplice "Aziende Agricole TAMBURELLO Società Semplice" con sede in Monreale, contrada Pietragnella, presso la quale è domiciliata per la carica, società iscritta nel registro delle imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale 04488530827; =====

8°)- SPADAFORA Francesco, imprenditore agricolo, nato a Palermo il 2 Settembre 1956, il quale interviene al presente atto nella qualità di piccolo imprenditore ed unico titolare della omonima impresa agricola individuale con sede in Monreale, Contrada Virzi, presso la quale è domiciliato, iscritto nel Registro delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale SPD FNC 56P02 G273J; =====

9°)- SALLIER DE LA TOUR Filiberto, imprenditore agricolo, nato a Losanna (Svizzera) il giorno 8 Ottobre 1958, il quale interviene al presente atto nella qualità di unico titolare della omonima impresa agricola individuale con sede in Camporeale, Via Atrio Principe n.20 presso la quale è domiciliato, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale SLL FBR 58R08 Z133C; =====

10°)- LEONE Calogero, imprenditore agricolo, nato a San Cipirello il 24 Dicembre 1942 il quale interviene al presente atto nella qualità di unico titolare della omonima impresa agricola individuale con sede in Palermo Via Filippo Turati n.17, presso la quale è domiciliato, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale LNE CGR 42T24 H797Q; =====

11°)- ACCARDI Alessandro, imprenditore agricolo, nato a Palermo il 25 Marzo 1968 il quale interviene al presente atto nella qualità di unico



titolare della omonima impresa agricola individuale con sede in Palermo
Via Filippo Turati n.17, presso la quale è domiciliato, iscritta nel registro
delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale CCR
LSN 68C25 G273P; =====

12°)- DE GREGORIO Massimo, imprenditore agricolo, nato a Palermo il
giorno 8 Luglio 1963, il quale interviene al presente atto nella qualità di
unico titolare della omonima impresa agricola individuale con sede in
Palermo Via I.La LUMIA N.19/C, presso la quale è domiciliato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e codice
fiscale DGR MSM 63L08 G273T; =====

13°)- DI LORENZO Renato, imprenditore agricolo, nato a Palermo il 6 Agosto
1937 il interviene al presente atto nella qualità di unico titolare della
omonima impresa agricola individuale con sede in Palermo Via Libertà
N.203/B, presso la quale è domiciliato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Palermo con il numero di iscrizione e codice fiscale DLR RNT 37M06
G273Y; =====

14°)- ALESSANDRO Antonino, imprenditore agricolo, nato a Camporeale il
25 Giugno 1960, il quale interviene al presente atto nella qualità di unico
titolare della omonima impresa agricola individuale con sede in
Camporeale Via Principe di Camporeale N.6, presso la quale è domiciliato,
iscritta nel registro delle Imprese di Palermo con il numero di iscrizione e
codice fiscale LSS NNN 60H25 B556F. Detti componenti della cui identità
personale io Notaio sono certo stipulano e convengono quanto segue =====

Art.1°)- Tra le società componenti, tutte di nazionalità italiana, ed i
componenti imprenditori agricoli, tutti cittadini italiani, siano essi

28
viticoltori, vinificatori, imbottiglieri autorizzati, viene costituito il
"CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MONREALE" di cui al D.M. 2 Novembre
2000. =====

Il Consorzio viene costituito ai sensi di legge e con particolare riferimento
alla legge 164/92 e relativi regolamenti, al D.M. 4 Giugno 1997 n.256, alle
disposizioni Regionali, Nazionali e della Comunità Europea. =====

Art.2)- Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Monreale, Via Benedetto
D'Acquisto n.31 ex Albergo Savoia. =====

Art.3)- Il Consorzio per quanto riguarda l'oggetto e la sua disciplina ed il
funzionamento dei suoi organi e tutte le norme che in genere lo regolano è
disciplinato dallo Statuto, che previa lettura da me Notaio datane ai
comparenti viene dagli stessi approvato ed al presente atto si allega sotto la
lettera "E" per costituirne parte integrante e sostanziale. =====

ART.4°)- Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050
(duemilacinquanta) salvo proroga. =====

ART.5°)- L'articolo 25 dello Statuto del Consorzio regola e disciplina il fondo
consortile. =====

ART.6°)- Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio alla sua prima
riunione stabilirà la quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del
Consorzio. =====

ART.7°)- L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno)
Dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
(trentuno) Dicembre 2001 (duemilauno); =====

ART.8°)- Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono, dai componenti riuniti in assemblea, nominati per il primo triennio i signori: =====

- 1) Tamburello Mirella - Presidente =====
- 2) Inzirillo Antonino - Consigliere =====
- 3) Scamardo Mario - Consigliere =====
- 4) Rossi Francesco - Consigliere =====
- 5) De Gregorio Massimo - Consigliere =====
- 6) Alessandro Antonino - Consigliere =====
- 7) Di Lorenzo Renato - Consigliere =====
- 8) Pollara Giuseppe - Consigliere =====
- 9) Simonetti Domenico - Consigliere =====

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica loro conferita. =====

A comporre il primo Collegio Sindacale vengono nominati per il primo triennio i signori: =====

- x 1) Sforza Francesco Saverio nato a Pagani il 21 luglio 1936 - Presidente ===
- > 2) Gullo Rosalia nata a Monreale il 4 gennaio 1960 - Sindaco effettivo =====
- > 3) Modica Girolama nata a Monreale il 16 Ottobre 1966 - Sindaco effettivo; ==
- > 4) Cincimino Salvatore nato a Palermo il 31 Ottobre 1965 - Sindaco effettivo;
- 5) Campanella Girolamo nato a Monreale il 25 Marzo 1961 - Sindaco
Supplente; =====
- 6) Vallone Fortunato nato a Prizzi il 20 Aprile 1963 - Sindaco supplente; ===

ART.9°)- Sono soci onorari di diritto del Consorzio la Provincia Regionale di Palermo, il Comune di Monreale, il Comune di Camporeale ed il Comune di San Cipirello, già aderenti all'Associazione Nazionale Città del Vino, così come previsto dall'articolo 6 dello Statuto del Consorzio. I Componenti

nominano quale Presidente Onorario del Consorzio il Dottor Gramignani

Lucio nato a Palermo il 12 Aprile 1932 =====

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto valgono le
disposizioni di legge. =====

ART.10°)- Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico del
Consorzio. Le parti avendo esatta conoscenza degli allegati "A" - "B" - "C" -
"D" esonerano me Notaio dal darne lettura. Richiesto io Notaio ricevo il
presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato in
undici pagine di Tre fogli da me letto alle parti che a mia domanda
l'approvano. =====


F.to Francesco Rossi - Mario Scamardo - Simonetti Domenico - Inzirillo
Antonino - Inzirillo Antonino - Sacco Francesco - Pollara Giuseppe - Mirella
Tamburello - Francesco Spadafora - Filiberto Sallier De La Tour - Calogero
Leone - Alessandro Accardi - Massimo De Gregorio - Renato Di Lorenzo -
Alessandro Antonino - Enrica Lupo Notaio. =====

Copia conforme all'originale ed ai

suoi allegati nei miei atti =====

Si rilascia per uso *d. legge* =====

Monreale *5 Aff. l. 2001* =====

[Handwritten signature] 

ALLEGATO "A" al REP N. 13.142, RACC. N. 7.618

**STATUTO DEL
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MONREALE, in breve
CONSORZIO VINI DOC MONREALE**

Art. 1 - COSTITUZIONE

Il **CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MONREALE** è stato originariamente costituito in Monreale il 27/03/2001 con rogito notaio Enrica Lupo, repertorio n. 22150/10188.

Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e DM 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.

Il consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall'art. 1, comma 3 del DM 18 luglio 2018, è incaricato dal Mipaaf di svolgere le funzioni erga omnes di cui art. 41, comma 4, Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti al consorzio.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes" è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in **Monreale** via **Benedetto d'Acquisto n. 31 - ex Albergo Savoia**.

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - SCOPI E COMPITI

Il **CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MONREALE** è un Ente senza scopi di lucro, costituito tra le categorie professionali interessate alla denominazione tutelata.

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste:

1) Nella tutela, promozione, valorizzazione, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla "Denominazione di Origine Controllata Monreale", e potrà occuparsi, come

previsto dal 1° comma dell'art. 41 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni, della tutela, promozione, valorizzazione, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alle IG ed altri vini di pregio prodotti nel territorio di competenza ed ancora il Consorzio ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'informazione del consumatore.

2) Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 si propone di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;

b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

d) collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

e) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

3) Il Consorzio, qualora riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni tutelate nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP o IGP, anche se non aderenti al Consorzio.

4) Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 48, Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate alla applicazione

della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo e con la Regione Sicilia, nonché con tutti gli altri soggetti Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;

- collaborare con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Regione Sicilia per elaborare ed attuare il programma di vigilanza;

- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario, per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti la denominazione Monreale, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e all'impiantistica dei vigneti, tutelando il territorio e vigilando - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;

- istituisce e coordina, come Ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine, fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, cura la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore; - collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;

- fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza.

- Previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque

l'autonomia ai sensi dell'art. 41, comma 2 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238.

- Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può: - stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati; - svolgere attività di presentazione, promozione delle denominazioni di cui all'art. 1 all'interno di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Sicilia ed al di fuori di questa; - assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la diffusione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;

- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Sicilia o, in abbinamento agli stessi vini.

5) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 41, comma 4 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 10 del DM 18 luglio 2018 - Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela). Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

6) Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP o della IGP.

7) Il Consorzio autorizzato ai sensi dell'art. 41, comma 4, della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1) Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle denominazioni tutelate dal Consorzio, sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, che esercitano una o più attività produttive:

viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, gli imprenditori commerciali, le cantine cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive, in esse comprese la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;
- tutti coloro che esercitano l'imbottigliamento, del vino tutelato.

2) Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziali che totali. L'adesione di queste imprese, se supportata da espresse deleghe dei singoli, comporta l'automatica iscrizione al Consorzio dei soci conferenti - qualora non siano già iscritti o non richiedano l'adesione a titolo individuale - che vengono pertanto considerati, anche ai fini dei conteggi consortili, nella categoria "viticoltori".

Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.

3) Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione.

4) Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può, tuttavia, associarsi direttamente al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

5) La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve (a condizione dell'espressa delega dei singoli), mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

6) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

7) L'ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;
- 4) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;

6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

8) Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

9) All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

10) Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione della stessa.

11) Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 23.

12) La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1) La quota di ammissione è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione ed è stabilita in misura fissa, "una tantum" e va versata entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

2) L'entità della quota determinata potrà anche essere diversificata per le diverse denominazioni tutelate e per le categorie che partecipano al ciclo produttivo, ma dovrà comunque essere uguale all'interno di ogni categoria.

3) Ove un candidato-socio produca, vinifichi o confezioni più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le denominazioni rappresentate.

4) La quota sarà calcolata in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

5) Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la propria attività ad altri vini tutelati dal Consorzio diversi da quelli per cui ha pagato tassa di ammissione, dovrà integrare tale tassa con un ulteriore versamento riferita alla sua nuova sfera di attività.

6) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di

ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

7) Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio.

8) Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

9) Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.

10) La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

11) L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 - CONTRIBUTI

1) Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i viticoltori: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;
- per gli imbottiglieri: alla bottiglia di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente).

(L'indicazione dell'unità di misura indicata per il calcolo del contributo annuale è a titolo esemplificativo e, pertanto, potrà essere modificata in base alle esigenze consortili. Essa dovrà però essere uguale anche per il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio).

2) La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo annuale, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata. Qualora detti dati non fossero disponibili, il Consorzio potrà chiedere ai soci i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato come DOC "Monreale". Nei casi di adesione in forma associata, la realtà associativa (cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale) ai fini anche del calcolo della

rappresentatività nel Consorzio è tenuta a comunicare annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno - oltre alle quantità di prodotto (uve), i nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto, nonché le superfici vitate di riferimento.

3) Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate.

Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma dei disciplinari, per i vigneti posseduto o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica dal parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4) Il contributo annuale è composto da:

- a. contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della denominazione;
- b. Contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
- c. Contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

5) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 41, comma 4, Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 (funzioni erga omnes).

6) I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 10, comma 4 DM 18 luglio 2018).

7) Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo (agendo sull'unità di conto o sul contributo unitario) per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

8) I soci sono tenuti, oltre al pagamento del contributo annuale, al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

9) Qualora incaricato a svolgere le funzioni erga omnes di cui all'art. 41, comma 4, Legge 12 Dicembre 2016, n. 238, il Consorzio di tutela può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

10) termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

11) Nel caso di cooperative di viticoltori, o associazioni di produttori, o cantine sociali, il contributo annuale è commisurato alla quantità di prodotto denunciato dal

soggetto collettivo.

ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1) Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

- rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi;
- comunicazione al Consorzio dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

2) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente, e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, per ciascuna denominazione, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.

3) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

4) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

Art. 9 - SANZIONI

1) Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.

2) Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale;
- c) esclusione dal Consorzio.

3) I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata A.R. o pec, entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta.

4) Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. o pec, a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata o pec.

5) Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

6) La presentazione del ricorso al Collegio Arbitrale, avverso i provvedimenti sanzionatori, comporta la sospensione della sanzione in attesa della decisione del Collegio.

7) Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

8) Le decisioni del Collegio Arbitrale possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 - RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

Il Socio ha diritto di recedere dal Consorzio in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata o pec al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 12- DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

Art. 13 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva e non abbia estinto la pena;

e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o pec.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 23.

Art. 14 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea generale dei consorziati;

il Consiglio di amministrazione;

il Presidente del Consorzio;

l'Organo di controllo.

Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;

2. approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;

3. approvare le proposte di nuove DOC o DOP la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;

4. ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);

5. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione;

6. deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10 del DM 18 luglio 2018 e relative modalità di applicazione;

7. deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 8) dell'art. 7;

8. eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;

9. nominare il Sindaco Unico, scelto anche fra persone estranee al Consorzio;

10. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;

11. approvare i regolamenti interni, che acquistano efficacia solo dopo l'approvazione del MIPAAF;

12. approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso, entrambi preventivamente sottoposti all'approvazione del MIPAAF;

13. stabilire e/o modificare con regolamento le unità di conto di cui all'art. 7, punto 1;

14. deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
- 2) La convocazione avviene tramite invito, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica, pec o altro mezzo anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 3) In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica pec o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 4) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa interviene l'Organo di controllo. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
- 5) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
- 6) Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 17; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto all'art. 15, comma 1, punto 4) - vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.
- 8) L'assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;
 - in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.
- 9) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 10) L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede

sociale, purché nella Regione Sicilia, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

11) Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12) Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione da singoli Amministratori eletti nell'ambito della denominazione interessata, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 17.

13) La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.

14) Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea.

Art. 17 - MODALITÀ DI VOTO

All'assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

1) Ciascun consorziato ha diritto ad un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato), nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea.

2) Qualora il consorziato svolga più attività produttive, il valore del voto è cumulativo delle attività svolte.

3) Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto spettanti allo stesso consorziato per ciascuna denominazione.

4) Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci deve corrispondere al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

5) Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

6) Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell'ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate per le quali risulta iscritto nel relativo libro soci, per più di tre soci assenti.

7) La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipino nell'esercizio dell'impresa agricola;

2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;

3) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

8) Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "produttori", a condizione dell'espressa delega dei singoli, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci per la

quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio.

9) Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

10) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, a condizione dell'espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati o dalle assemblee separate delle singole denominazioni, qualora esistenti.

Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea.

2) La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero dei Consiglieri è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse. Possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

3) Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

4) Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna denominazione e categoria, tenendo presente che: a) ogni denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un Consigliere; b) tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

5) In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la denominazione stessa.

6) Qualora la denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria

categoria di appartenenza mediante scheda di voto ponderale separata.

7) Qualora l'associato sia interessato a più denominazioni tutelate e/o svolge contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle denominazioni e/o categorie di appartenenza.

8) Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

9) Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

10) Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

11) Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.

12) I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

13) Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente.

14) Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione. In ogni caso, si procede a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

15) I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

16) Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Il Presidente non è rieleggibile per più di tre mandati

consecutivi.

Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto;

2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;

3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 41, comma 4, Legge 12 Dicembre 2016, n. 238;

4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

5) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;

6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;

7) può deliberare l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, così come previsto dall'art. 11, del DM 18 luglio 2018, a carico dei nuovi soggetti utilizzatori delle denominazioni;

8) provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 7 del D.M. 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza.

9) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto; tali vigilanza e controllo sono svolti prevalentemente sulla fase di commercio e in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

10) può invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

**Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno quattro volte l'anno, oppure quando ne sia

fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

2) Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica, pec o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

6) Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

7) Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1) Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e la carica ha durata pari a quella del Consiglio che li ha nominati.

2) Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati

dal Consiglio di amministrazione;

- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;

- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al vice Presidente e/o al Direttore.

3) Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina il compenso e scelto nell'Albo dei Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, di cui alla normativa vigente.

Il Sindaco unico:

* vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

* assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

* esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 23 - COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Palermo. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 24 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di esse. Ove lo ritenga, il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo, che sarà composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da due o quattro consiglieri e, dal direttore.

Il Comitato esecutivo avrà i poteri che il Consiglio di amministrazione stabilirà al momento della nomina. Il Comitato è presieduto dal Presidente che lo convoca a sua discrezione. Le delibere sono assunte secondo i criteri già previsti per il Consiglio di amministrazione e, rese operative dopo che quest'ultimo le ha esaminate ed approvate. Ove lo ritenga il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifici Comitati e Commissioni tecniche, con funzioni consultive su questioni che vengono poste dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. La

composizione deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Di tali Comitati e Commissioni è chiamato a far parte il Direttore e sono formati da commissari scelti fra i Consiglieri, gli associati o loro delegati, che abbiano particolari conoscenze in materia, e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza di tali Comitati spetta al Presidente o ad un consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento può essere istituita la Commissione d'assaggio del vino tutelato.

Art.25- STRUTTURA OPERATIVA

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 25 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria e sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 26 - FONDO CONSORTILE - PATRIMONIO E BILANCIO

Il **Bilancio consuntivo** del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione dell'Organo di Controllo che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'Organo di Controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti,

ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 41, comma 4 Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 1, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della

campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 27 - MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41, comma 4 Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e DM 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 41, comma 9 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.ti: Mario Di Lorenzo - FRANCESCO PAOLO CASTELLANA Notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. Palermo 24 giugno 2019.

F.to: FRANCESCO PAOLO CASTELLANA notaio - sigillo